

LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

**Imprese.** Le novità introdotte dalla legge Europea

# «Pex» nei contratti di associazione in partecipazione

Beneficio per la quota non deducibile per l'associante residente

FOCUS



Giacomo Albano

Applicazione della Pex anche per i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale o "misto". Le novità introdotte dall'articolo 26 della legge europea (122/2016, in Gazzetta Ufficiale l'8 luglio, in vigore dal 23 luglio), applicabili dal 1° gennaio 2016, lasciano di fatto invariate le condizioni per l'applicazione del regime di esenzione degli utili alle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza "domestici", trascurando apparentemente di coordinare il regime di Partecipazione exemption per i contratti con soggetti non residenti.

Con il contratto di associazione in partecipazione - articolo 2549 del Codice civile - l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della propria impresa o derivanti da uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto. Questo può essere di natura patrimoniale o personale, e può quindi consistere in un apporto di capitale (beni o denaro), apporto di una prestazione lavorativa o in un apporto "misto" di lavoro e capitale.

Sotto il profilo fiscale, la natura dell'apporto determina il regime fiscale dei contratti di associazione in partecipazione:

voro, l'articolo 95, comma 6 del Tuir prevede espressamente la deducibilità dal reddito d'impresa dell'associante della remunerazione corrisposta all'associato. L'associante può quindi dedurre «per competenza» dal proprio reddito d'impresa la quota di partecipazioni agli utili e l'associato tassa integralmente il corrispettivo dell'apporto;

b) in caso di apporto di capitale (beni o denaro) o in caso di apporto "misto" (parte capitale e parte lavoro), l'articolo 109, comma 9, lettera b) del Tuir prevede l'indeducibilità degli utili corrisposti. L'associante (società residente) non può dedurre dal proprio reddito la quota di partecipazione agli utili, mentre in capo all'associato (soggetto Ires) l'utile è assimilato ai dividendi ed è assoggettato a tassazione limitatamente al 5% del proprio ammontare (articolo 89 Tuir);

Nel caso in cui l'associante sia una società non residente ("white list"), l'applicazione della Pex in capo all'associato è subordinata all'ulteriore condizione (prevista dall'articolo 44, comma 2), che la remunerazione sia «totalmente» indeducibile in capo al soggetto non residente. Nel caso ciò non accada (anche in parte), le remunerazioni diventano integralmente imponibili in capo all'associato residente.

Le stesse regole si applicano per la cointeressenza (articolo 2554 del Codice civile); questa può assumere le forme della «cointeressenza impropria» - nella quale un soggetto in contropartita di un apporto viene fatto partecipare agli

utili di un'impresa - o della «cointeressenza propria», in cui un soggetto viene fatto partecipare sia agli utili che alle perdite, senza corrispettivo di alcun apporto: due o più imprese condividono, nel bene e nel male, i rispettivi risultati. Nella cointeressenza impropria con apporto di capitale o misto, le remunerazioni contrattuali saranno quindi assimilate ai dividendi, sia per la società erogante (indeducibile) che percipiente (Pex), mentre nella cointeressenza propria come in quella impropria con apporto d'opera - le remunerazioni saranno deducibili per l'impresa erogante e pienamente tassabili per quella percipiente.

In tale quadro la legge europea aggiunge espressamente la condizione che per i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza la remunerazione percepita dall'impresa associata/cointeressata beneficia del regime Pex limitatamente alla quota non deducibile in capo all'associante (residente); letteralmente, sembrerebbe invece tuttora richiesto che la remunerazione sia «totalmente» indeducibile in capo al soggetto non residente, in quanto la lettera b) del nuovo comma 3-bis - nel coordinare l'applicazione della Pex per gli strumenti partecipativi (si veda articolo in pagina) - non fa riferimento ai contratti di associazione in partecipazione. Questi ultimi, pertanto, continuerebbero a beneficiare del regime Pex solo se totalmente indeducibili in capo all'associante non residente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti-chiave



**01 | CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E COINTERESSENZA CON SOGGETTI RESIDENTI**  
Il nuovo comma 3-bis del Tuir prevede che le remunerazioni dei contratti di associazione e cointeressenza beneficiano della Pex in capo all'associato limitatamente alla quota non deducibile in capo all'associante. La previsione non è innovativa in quanto i contratti di associazione in partecipazione che beneficiano della Pex sono soltanto quelli totalmente indeducibili in capo all'associante residente (articolo 109, comma 9, lettera b) del Tuir)

**02 | CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON SOGGETTI NON RESIDENTI**  
Per i contratti con soggetti non

residenti (anche Ue) sembrerebbe ancora richiesta la condizione che subordina l'applicazione del regime Pex alla "totale" indeducibilità in capo al soggetto non residente (articolo 89, comma 3) in quanto la lettera b) del nuovo comma 3-bis non richiama i contratti associativi. Per tali contratti sembra quindi persistere un regime asimmetrico «deducibilità parziale per l'erogante e tassazione piena per il percipiente»

**03 | REMUNERAZIONI CORRISPOSTE DA SOCIETÀ "FIGLIE" EUROPEE SU STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI PARZIALMENTE DEDUCIBILI**  
I nuovi commi 3-bis, lettera b) e 3-ter, dell'articolo 89 del Tuir prevedono ora l'applicazione del regime Pex delle remunerazioni

corrisposte da società Ue (aventi i requisiti previsti dalla direttiva Madre-figlia) limitatamente alla quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante. In precedenza era invece richiesto che tali remunerazioni fossero "totalmente" indeducibili dal reddito dell'erogante

**04 | UTILI SU STRUMENTI PARTECIPATIVI PROVENIENTI DA SOGGETTI EXTRA-UE**  
Gli utili derivanti da partecipazioni al capitale o patrimonio e da titoli e strumenti finanziari partecipativi - così come da contratti di associazione in partecipazione - provenienti da soggetti Extra-Ue, continuano ad essere pienamente imponibili ai fini Ires in capo alla società residente anche qualora siano

parzialmente indeducibili in capo al soggetto che li eroga. Resta infatti applicabile la condizione prevista dall'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo

**05 | UTILI PROVENIENTI DA SOCIETÀ UE NON "FIGLIE"**  
Anche qualora non risultino soddisfatti i requisiti della direttiva Madre-figlia (in particolare, partecipazione al capitale o patrimonio non inferiore al 10% per almeno un anno) non risultano applicabili le nuove regole in materia di strumenti finanziari partecipativi. Pertanto, gli utili, anche qualora siano parzialmente indeducibili in capo al soggetto Ue che li eroga, continuano ad essere pienamente imponibili ai fini Ires in capo al percipiente

**Strumenti partecipativi.** Le correzioni alla direttiva Ue anche per evitare la totale esenzione

## Madre-figlia senza doppia imposizione

Raffaele Villa

Dal 1° gennaio 2016 ampliate le ipotesi di esclusione del reddito dalla base imponibile dei soggetti Ires e di esenzione da ritenuta sulle remunerazioni corrisposte a società madri europee.

La legge 122/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'8 luglio, in vigore dal 23 luglio, ha, infatti, inter alia, modificato l'articolo 89 del Dpr 917/1986 e l'articolo 27-bis del Dpr 600/1973.

Entrambe le modifiche implementano le correzioni subite dalla direttiva 2011/96/UE (cosiddetta direttiva Madre-figlia) ad opera della direttiva 2014/86/UE al fine di evitare situazioni di doppia imposizione. In particolare, il fenomeno che le modifiche imposte dalla direttiva Ue dovrebbe scongiurare sarebbe la totale "esenzione"

di utili ricevuti da società madri nella misura in cui questi ultimi siano parzialmente o totalmente deducibili da parte delle società figlie eroganti. La modifica della legislazione domestica comporta l'ulteriore effetto di eliminare i casi

LA LACUNA

Il rischio di doppia tassazione resta per somme corrisposte da soggetti extra Ue provenienti da Stati white list

di parziale doppia imposizione economica sui redditi, permettendo ora di escludere da imposizione - nella misura del 95% - le remunerazioni corrisposte da società figlie limitatamente alla quota di esse non deducibile nella de-

terminazione del reddito del soggetto erogante.

Ma andiamo con ordine. Con riferimento alle remunerazioni corrisposte da soggetti esteri aventi i requisiti previsti dalla direttiva Madre-figlia (elencati nel nuovo comma 3-ter dell'articolo 89 del Tuir), la lettera b) del nuovo comma 3-bis dell'articolo 89 ora estende l'applicazione della Pex alle remunerazioni corrisposte da società figlie su partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle su titoli e strumenti finanziari, limitatamente alla quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante. Infatti, con riferimento a dette fattispecie non opera più il richiamo dell'articolo 44, comma 1, lett. a) del Tuir, che richiede la totale indeducibilità della remunerazione. Pertanto, stante l'inap-

plicabilità di tale richiamo, dovrebbe risultare, altresì, inoperante la condizione rappresentata dalla esclusiva partecipazione ai risultati economici dell'emittente richiesta dalla prassi (Circolare 4/E del 2006); dunque, in presenza delle condizioni del comma 3-ter, il predetto trattamento fiscale dovrebbe potersi applicare anche alle remunerazioni su strumenti differenti da quelli classificabili quali similari alle azioni.

Per garantire il medesimo trattamento fiscale alle fattispecie di pagamenti in uscita dall'Italia verso società madri europee, è stato corrispondentemente sostituito il comma 1-bis dell'articolo 27-bis del Dpr 600/1973.

È stato inoltre eliminato il rischio della doppia imposizione economica anche relativamente ai casi domestici.

Quest'ultima norma ora estende l'esclusione da imposizione del 95% anche alle remunerazioni su titoli, strumenti finanziari e contratti indicati nell'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), del Tuir limitatamente alla quota di esse non deducibile ai sensi del medesimo articolo 109.

Tuttavia, il possibile rischio di doppia imposizione economica continua a persistere con riguardo agli utili corrisposti da soggetti extra-Ue diversi da quelli provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata, in relazione ai quali risulta ancora applicabile il limite di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) (integrale indeducibilità in capo al soggetto emittente); gli effetti di tale richiamo potrebbero in astratto comportare una lesione della libertà di movimentazione dei capitali in uscita di cui all'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Giurisprudenza.** Gli spunti della sentenza della Corte Costituzionale sul caso Eternit

## Il principio del «ne bis in idem» ha un valore trasversale

Diego Conte  
Alessandro Foti

È applicabile alle vicende tributarie il principio del **ne bis in idem**, secondo cui per vietare la **duplicazione dei procedimenti e sanzioni penali** impone di guardare al fatto storico considerato dal giudice, mentre rende sostanzialmente irrilevanti le qualificazioni giuridiche dello stesso?

Questo il principio di diritto espresso nella recente sentenza della Corte costituzionale 200/2016 sul cosiddetto caso Eternit. Una vera e propria pietra miliare in materia ma anche un passaggio obbligato per chi intende comprendere i limiti del principio nelle sue varie declinazioni, ivi comprese quelle tributarie, senza perdersi nella babele giurisprudenziale che si sta formando: proprio la natura di «principio di civiltà giuridica» irrinunciabile sia a livello nazionale che internazionale ha reso il **ne bis in idem** oggetto di numerose pronunce dai tratti talvolta contrastanti o, comunque, scarsamente intelligibili.

I quesiti posti alla Corte erano due.

● L'articolo 649 del Codice di procedura penale, che vieta la duplicazione di processi penali aventi a oggetto il medesimo "fatto", deve essere interpretato con riferimento alla sola condotta realizzata dall'imputato (come pareva al rimettente discendere dalla giurisprudenza Cedu) o la valutazione deve essere più ampia e comprendere anche gli eventi che da esso conseguono, per il che sarebbero possibili più processi se una unica condotta conseguono più eventi?

● La stessa disposizione può essere applicata nel caso di concorso formale di reati, ovvero nel caso in cui vengano tentati più processi aventi a oggetto la medesima condotta ma molteplici violazioni penali?

La duplice risposta della Corte è frutto dello stesso principio: ciò che rileva è esclusivamente il complessivo fatto storico valutato nei due processi e non le sue implicazioni giuridiche, per cui, da un lato, non può attribuirsi rilievo alla sola condotta del soggetto agente ma occorre considerare tutti i fatti e gli eventi che ne scaturiscono; dall'altro, la possibilità di applicazione dell'istituto del concorso formale di reati non è ostativa all'operatività del **ne bis in idem** laddove i fatti storici sono medesimi.

Interessanti sono i possibili



● **Ne bis in idem** è una locuzione latina che tradotta alla lettera significa «non due volte per la medesima cosa». Si tratta di una sintetica e antica massima giuridica, concisa e chiara, prevalentemente di tradizione latina che esprime un principio del diritto in forza del quale un giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione, se si è già formata la cosa giudicata. Anche nel diritto tributario italiano opera tale importante principio, in particolare modo nell'ambito della potestà amministrativa affidata all'amministrazione finanziaria per l'attuazione del prelievo fiscale; la normativa pone il divieto per l'amministrazione finanziaria di accertare due volte la stessa imposta, sullo stesso presupposto, a carico dello stesso soggetto ma anche di soggetti diversi (quest'ultimo è il caso in cui lo stesso reddito viene prima tassato come reddito di x e poi come reddito di y).

li effetti in materia tributaria. In linea generale nella normativa nazionale vi sono norme volte proprio a scongiurare la duplice applicazione di sanzioni penali e tributarie per i medesimi fatti (Dlgs 74/2000).

D'altro canto, affrontare la questione esclusivamente da un punto di vista strettamente sostanziale e, cioè, delle sanzioni concretamente sanzionate significa applicare solo parzialmente il principio del **ne bis in idem** elaborato in ambito internazionale: infatti, secondo la giurisprudenza europea, tale divieto non riguarda soltanto l'aspetto strettamente sanzionatorio ma anche ed innanzitutto quello processuale, tutelando il diritto del cittadino a non vedersi assoggettato a plurimi procedimenti giudiziari per lo stesso fatto.

Da questo punto di vista è del tutto evidente che norme come quelle di cui agli articoli 19 e 21, Dlgs 74/2000 non valgono a scongiurare la lesione dei diritti dei contribuenti, proprio perché inidonee a evitare la duplicazione dei processi. In altre parole, se è possibile attribuire natura penale alla sanzione amministrativa tributaria sulla base dei cosiddetti criteri Engel elaborati dalla Cedu (sentenza 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi), non basta evitare l'esecuzione di una doppia sanzione penale per realizzare il **ne bis in idem**, ma occorre concretamente paralizzare il secondo processo.

In quest'ottica la sentenza della Corte Costituzionale non può che essere letta con estremo favore poiché, attribuendo rilievo esclusivamente ai fatti storici oggetto di processo, pone nuovamente l'accento sulla necessità di applicazione trasversale del principio del **ne bis in idem**. Un principio sacrosanto in uno stato di diritto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**24ORE BUSINESS SCHOOL** Build your career WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM

---

**MASTER FULL TIME - POST LAUREA**

## FOOD INDUSTRY MANAGEMENT

PARMA, dal 24 OTTOBRE 2016 - 3° Ed.  
5 mesi di aula e 6 di stage

---

INTERNAZIONALIZZAZIONE, MARKETING E TECNOLOGIE DEL FOOD SYSTEM

---

**Il Master ha l'obiettivo di formare nuovi profili professionali aventi competenze e sensibilità distinte e trasversali nell'ambito del Food System.**

---

**MASTER CON STAGE, OLTRE IL 95% TASSI DI CONFERMA**

---

Sponsor:

Partner:

Con il patrocinio di:

---

**Alcune delle aziende partner per gli stage**

• Coca Cola	• Coppini Arte Olearia	• Fiere di Parma	• Natura Nuova	• Prosciuttificio Ruliano
• Conapi	• Dalter	• Fiorital	• Nespresso	• Puratos
• Consorzio Casalasco/Pomi	• Danone	• Gruppo Gelati	• Orogel	• Rodolfi
• COOP	• Edelman	• IPERAL	• Palato Italiano	• San Carlo
	• Esselunga	• Metro	• Parmalat	• Sigma

---

**Borse di studio a copertura parziale e finanziamenti agevolati.**  
Programma del master e domanda di ammissione [www.bs.ilssole24ore.com](http://www.bs.ilssole24ore.com)

---

**24ORE ALUMNI** CLUB ALUMNI24: ENTRA NEL NETWORK OLTRE 8.400 DIPLOMATI  
[www.alumni24.ilssole24ore.com](http://www.alumni24.ilssole24ore.com)

seguici su:

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi  
Milano - Via Tortona, 56 - Mudec Academy  
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c  
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

In breve

**ATENEI**  
Docenti universitari, riparte l'abilitazione

Riparte dopo oltre tre anni di attesa l'abilitazione per i docenti universitari con le nuove regole. In Gazzetta ufficiale è stato appena pubblicata la procedura per il conseguimento di questa "patente" necessaria per aspirare a una cattedra universitaria. Il decreto fissa le date per partecipare inviando la domanda con le pubblicazioni necessarie per essere valutati dalle commissioni. Si tratta di cinque finestre: la prima scatta da oggi fino al 2 dicembre; la seconda dal 3 dicembre al 3 aprile 2017; la terza dal 4 aprile 2017 al 4 agosto 2017; la quarta dal 5 agosto al 5 dicembre del prossimo anno e infine l'ultima dal 6 dicembre 2017 al 6 aprile 2018. Per l'avvio della procedura - che parte entro l'estate come promesso dal ministro Giannini - il Mur ha anche pubblicato il decreto con le soglie per valutare gli aspiranti prof. Soglie in parte rimodulate come ha chiesto in un recente parere il Cun (il Consiglio universitario nazionale) in modo da non essere troppo stringenti.

**COMMERCIALISTI**  
Le associazioni dal viceministro

Le associazioni nazionali degli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdec e Unico, hanno incontrato ieri mattina il viceministro dell'Economia, Luigi Casero, per confrontarsi sui temi della semplificazione fiscale e del riordino delle scadenze. Tra gli argomenti trattati, la lotta all'evasione, il fisco telematico, la semplificazione e la certezza delle regole. Per settembre le associazioni si sono impegnate a formulare proposte concrete in modo da contribuire al processo di riordino.